

**ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
DI VOLONTARIATO**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti signori:

- **BONITO Giuseppina**, nata a Minervino Murge (BA) il 9 ottobre 1953, residente in Potenza, alla via Mohandas Gandhi n. 42, codice fiscale BNT GPP 53R49 F220J;
- **IGNOMIRELLI Francesco**, nato a Potenza il dì 8 ottobre 1962, ivi residente, alla via Domenico Di Giura n. 73, codice fiscale GNM FNC 62R08 G942X;
- **DI LEO Pasquale**, nato a Melfi (PZ) il 22 ottobre 1965, residente in Atella (PZ), al Corso Papa Giovanni XXIII n. 132, codice fiscale DLI PQL 65R22 F104O;
- **TROISI Gianfranco Stefano**, nato a Milano il 15 maggio 1969, residente in Salerno, alla via Michele Pironti n. 1/I, codice fiscale TRS GFR 69E15 F205T;
- **TUORTO Roberto**, nato ad Ottaviano (NA) il 20 luglio 1972, residente in Mercato San Severino (SA), alla via Giovanni Verga n. 12, codice fiscale TRT RRT 72L20 G190B;
- **TESSITORE Giuseppe**, nato a Capua (CE) il 24 novembre 1972, residente in Sant'Arpino (CE), alla via Ercole Capone n. 1, codice fiscale TSS GPP 72S24 B715M;
- **MONGIELLO Laura**, nata a Potenza il 27 dicembre 1973, ivi residente, alla via Lisbona n. 2, codice fiscale MNG LRA 73T67 G942C.

si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Tra i signori **BONITO Giuseppina, IGNOMIRELLI Francesco, DI LEO Pasquale, TROISI Gianfranco Stefano, TUORTO Roberto, TESSITORE Giuseppe e MONGIELLO Laura** è costituita una Associazione non riconosciuta di Volontariato denominata:

**"BANCO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
BASILICATA - ODV".**

ARTICOLO 2

L'Associazione ha **sede legale in Potenza, alla via Don Giovanni Minozzi n. 2.**

ARTICOLO 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, si struttura come "ETS – Ente del Terzo Settore", secondo i requisiti delle leggi vigenti in materia. Persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà e utilità sociale negli ambiti del volontariato. In particolare l'Associazione con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci e aderenti non soci opera nel settore della beneficenza ed assistenza sociale diretta ad aiutare persone in stato di bisogno, collocandosi nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di "sussidiarietà" e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

L'Associazione è apartitica, laica e si propone di svolgere azioni erogabili in modo anche continuo, attivo e diretto volte alla prevenzione e alla rimozio-

*Registrato a Potenza
il 15 febbraio 2024
al n. 723 serie 1T*

ne di situazioni di bisogno.

Per la realizzazione dello scopo prefisso, agendo in favore dell'intera collettività, l'Associazione si propone di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, della emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricole, dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata, e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed iniziative che si occupano d'assistenza ed aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno.

L'Associazione si occuperà inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione.

L'Associazione si propone di coordinare e sostenere altre associazioni ed organizzazioni caritative che intendono perseguire i suoi stessi scopi nonché potrà essa stessa, intervenire direttamente nei confronti di singoli e famiglie.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri soci e aderenti. Potrà assumere dipendenti in misura non prevalente rispetto al numero dei volontari.

Inoltre, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, per il tramite delle seguenti **attività di interesse generale**, potrà:

- organizzare e gestire attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale e culturale;
 - organizzare e gestire attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - organizzare e gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - organizzare e gestire accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - organizzare e gestire attività di ristorazione sociale e solidale con e in favore di soggetti disagiati, fragili e disabili anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale (ad esclusione dei quotidiani), trasmissione, film, manifesto ed utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione in relazione alle finalità e agli scopi suindicati;
 - aderire a qualsiasi organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazioni, qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga la medesima finalità e scopi;
 - svolgere qualsiasi attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.
- L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà compiere

tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie, chiedere e ricevere contributi da parte di Enti pubblici e privati, Fondazioni, altre associazioni. Potrà inoltre aprire conti correnti (bancari o postali) ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

In particolare l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

In ogni caso l'Associazione non potrà:

- svolgere altre attività al di fuori di quelle previste dal presente statuto ad eccezione di quelle considerate connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni o Fondazioni benefiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione, e per essa il Consiglio Direttivo, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; la loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

La **durata** dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

La **quota associativa** viene determinata per il primo anno in **Euro 20,00 (venti virgola zero zero)**; quota che tutti i soci dichiarano di aver già versato nelle casse associative.

Pertanto il **fondo associativo** è pari ad **Euro 140,00 (centoquaranta virgola zero zero)**.

ARTICOLO 6

I Componenti convengono che l'Associazione sia amministrata da un **Consiglio Direttivo**, composto da **3 (tre) membri**, che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, per il **triennio 2024/2027**, vengono designati i signori:

DI LEO Pasquale, MONGIELLO Laura e TROISI Gianfranco Stefano.

Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor **DI LEO Pasquale.**

Vice Presidente del Consiglio Direttivo viene nominata la signora **MONGIELLO Laura.**

Consigliere con funzione di Tesoriere viene nominato il signor **TROISI Gian-**

franco Stefano.

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e di decadenza previste dalla legge.

ARTICOLO 7

La gestione contabile dell'Associazione è affidata al Tesoriere.

ARTICOLO 8

L'Associazione è regolata dallo Statuto, composto da 23 (ventitré) articoli, che, debitamente sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e dipendenti tutte cedono come per legge.

Ai fini fiscali, il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore").

Letto, approvato e sottoscritto.

Potenza, 8 febbraio 2024

Sottoscritto:

GIUSEPPINA BONITO

FRANCESCO IGNOMIRELLI

PASQUALE DI LEO

GIANFRANCO STEFANO TROISI

TUORTO ROBERTO

GIUSEPPE TESSITORE

LAURA MONGIELLO

Repertorio n. 24285

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Avv. **VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

ATTESTO

che, previa lettura da me Notaio datane alle parti, in uno all'allegato, è stato in mia presenza sottoscritto, in fine ed a margine degli altri fogli e nell'allegato stesso, essendo le ore quindici e cinquanta minuti, l'atto che precede dai signori:

- **BONITO Giuseppina**, nata a Minervino Murge (BA) il 9 ottobre 1953, residente in Potenza, alla via Mohandas Gandhi n. 42;

- **IGNOMIRELLI Francesco**, nato a Potenza il dì 8 ottobre 1962, ivi residente, alla via Domenico Di Giura n. 73;

- **DI LEO Pasquale**, nato a Melfi (PZ) il 22 ottobre 1965, residente in Atella (PZ), al Corso Papa Giovanni XXIII n. 132;

- **TROISI Gianfranco Stefano**, nato a Milano il 15 maggio 1969, residente in Salerno, alla via Michele Pironti n. 1/I;

- **TUORTO Roberto**, nato ad Ottaviano (NA) il 20 luglio 1972, residente in Mercato San Severino (SA), alla via Giovanni Verga n. 12;

- **TESSITORE Giuseppe**, nato a Capua (CE) il 24 novembre 1972, residente in Sant'Arpino (CE), alla via Ercole Capone n. 1;

- **MONGIELLO Laura**, nata a Potenza il 27 dicembre 1973, ivi residente, alla via Lisbona n. 2.

Comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo.

Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102, il giorno otto febbraio duemilaventiquattro.

Sottoscritto:

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 24285

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
DI VOLONTARIATO
"BANCO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
BASILICATA - ODV"**

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE**

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di volontariato denominata

**"BANCO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
BASILICATA - ODV"**

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione "**BANCO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE BASILICATA - ODV**", da qui in avanti denominata per brevità "Associazione", ha sede legale in Comune di Potenza, alla Via Don Giovanni Minozzi n.37, e può, con delibera del Consiglio Direttivo, trasferire la sede, nonché istituire altre sedi o sezioni staccate.

ARTICOLO 3

SCOPI

L'Associazione, senza scopo di lucro, si struttura come "ETS – Ente del Terzo Settore", secondo i requisiti delle leggi vigenti in materia. Persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà e utilità sociale negli ambiti del volontariato. In particolare l'Associazione con l'azione diretta, personale e gratuita, dei propri soci e aderenti non soci, opera nel settore della beneficenza ed assistenza sociale diretta ad aiutare persone in stato di bisogno, collocandosi nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di "sussidiarietà" e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

L'Associazione è apartitica, laica e si propone di svolgere azioni erogabili in modo anche continuo, attivo e diretto volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno.

ARTICOLO 4

FINALITÀ'

Per la realizzazione dello scopo prefisso, agendo in favore dell'intera collettività, l'Associazione si propone di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, della emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricole, dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata, e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed iniziative che si occupano d'assistenza ed aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno.

L'Associazione si occuperà inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti nei confronti del

problema della povertà e dell'emarginazione.

L'Associazione si propone di coordinare e sostenere altre associazioni ed organizzazioni caritative che intendono perseguire i suoi stessi scopi nonché potrà essa stessa, intervenire direttamente nei confronti di singoli e famiglie.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri soci e aderenti. Potrà assumere dipendenti in misura non prevalente rispetto al numero dei volontari.

Inoltre, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, per il tramite delle seguenti **attività di interesse generale**, potrà:

- organizzare e gestire attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale e culturale;

- organizzare e gestire attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzare e gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- organizzare e gestire accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- organizzare e gestire attività di ristorazione sociale e solidale con e in favore di soggetti disagiati, fragili e disabili anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale (ad esclusione dei quotidiani), trasmissione, film, manifesto ed utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione in relazione alle finalità e agli scopi suindicati;

- aderire a qualsiasi organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazioni, qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga la medesima finalità e scopi;

- svolgere qualsiasi attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie, chiedere e ricevere contributi da parte di Enti pubblici e privati, Fondazioni, altre associazioni. Potrà inoltre aprire conti correnti (bancari o postali) ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

In particolare l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

In ogni caso l'Associazione non potrà:

- svolgere altre attività al di fuori di quelle previste dal presente statuto ad eccezione di quelle considerate connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni o Fondazioni benefiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione, e per essa il Consiglio Direttivo, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; la loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5

SOCI

Nell'Associazione di distinguono i Soci fondatori, i Soci ordinari e i Soci onorari.

Possono diventare soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono Soci fondatori coloro che sottoscrivono l'Atto costitutivo dando vita alla prima fase degli organi sociali.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, presentando domanda, in seguito all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, accettano totalmente il presente Statuto ed il regolamento interno dell'Associazione, qualora fosse adottato, e si impegnano al raggiungimento degli scopi sociali, condividendone le finalità.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio ordinario entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione; in caso di ulteriore rigetto, l'aspirante socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare Soci onorari, personalità ed Enti che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile, il tutto con specifica e congrua motivazione. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Tutti i provvedimenti emessi sulla base del presente articolo sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, previa congrua, documentata e ragionevole motivazione e possono essere impugnati innanzi all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notificazione dello stesso.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee. Hanno il diritto di essere informati dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. Tutti i soci hanno il diritto alla libera consultazione dei libri sociali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo e comunque nei limiti e nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs n. 117.2017 e sue successive modifiche ed integrazioni in materia.

ARTICOLO 7

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea ordinaria;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Tesoriere;
- 6) Organo di Controllo, ove istituito;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti, se la sua istituzione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci con maggioranza assoluta o nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- 8) il Collegio dei Garanti, se la sua istituzione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci con maggioranza assoluta.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci, in regola con il pagamen-

to della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno. In essa ciascuno dei soci può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di 24 (ventiquattro) ore dalla precedente.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso scritto, anche in forma elettronica (via PEC) o, in alternativa, mediante avviso pubblico con affissione presso la sede almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e seconda convocazione, con l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, secondo i termini e le modalità di cui sopra.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide se alle adunanze partecipano di persona o per delega tutti i soci, se tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci e la deliberazione è presa sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute ed approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza/esclusione dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio associativo nei casi di legge.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza

di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, nonché per la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da tre membri a cinque membri, è scelto tra i soci e viene eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per procedere alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone all'Assemblea dei soci ordinari ed il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione la relazione e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali nei limiti stabiliti nell'ambito delle

proprie competenze;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea dei soci ordinari i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.4;
- compie tutti gli atti che sono attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. Qualora mancassero entrambi viene eletto un presidente di turno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche e delle stesse si darà notizia per il tramite della pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web o sulle pagine dei social network, ove esistenti, o mediante affissione presso i locali dell'associazione.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, consul-

tabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei consiglieri.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; è autorizzato a riscuotere pagamenti e donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è anche garante, in qualità di arbitro, di tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati o tra questi e l'Associazione in assenza del Collegio de Garanti.

ARTICOLO 11

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il Consigliere responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ARTICOLO 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario, istituito dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci ordinari tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci ordinari e fondatori una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

L'incarico di componente del Collegio dei Revisori è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ARTICOLO 14

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione.

Derime in prima istanza le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organi esecutivi, e tra gli organi sociali.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e due supplenti e rimane in carica tre anni; i componenti effettivi eleggono al proprio interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea.

L'incarico di componente del Collegio dei Garanti è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ARTICOLO 15

COMPENSI

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento della attività dell'associazione e comunque nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 16

PATRIMONIO ED ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione non persegue scopo di lucro; il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e non possono essere ripartiti tra gli associati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto e regolamento, ove adottato, facciano parte della medesima ed unitaria struttura nei casi consentiti dalla legge.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, quali interventi e presta-

zioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

ARTICOLO 17

RENDICONTO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci fondatori entro il trenta aprile di ogni anno, che delibererà sulla sua approvazione.

E' comunque d'obbligo redigere ed approvare sia il bilancio consuntivo che un bilancio preventivo.

Per quanto qui non espressamente disposto in materia di bilanci e rendiconti, si fa espresso rinvio al Codice del Terzo Settore in materia.

ARTICOLO 18

LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ARTICOLO 19 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione, a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 20 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ARTICOLO 21

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio agli articoli 9 e 45 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo ODV, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di ODV, "organizzazione di volontariato", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 23
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Sottoscritto:

GIUSEPPINA BONITO

FRANCESCO IGNOMIRELLI

PASQUALE DI LEO

GIANFRANCO STEFANO TROISI

TUORTO ROBERTO

GIUSEPPE TESSITORE

LAURA MONGIELLO

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)

[illegible]